



DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Servizio Tutela sociale - Famiglia – DPG023
Ufficio Famiglia e pari opportunità
65127 Pescara – Via Conte di Ruvo, 74
PEC : dpg023@pec.regione.abruzzo.it

All.to A alla DPG023/116 del 4 agosto 2025

Avviso pubblico per adesione al Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia per l'anno 2025

**Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri anno 2024
e con il Fondo regionale per la famiglia anno 2025**



La Regione Abruzzo, in aderenza al D.M. 23 dicembre 2024 in G.U. Serie generale n. 51 del 3.03.2025 (Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024) con particolare riferimento all'art. 2 comma 1 in cui si dispone che *“Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, sono dirette a finanziare iniziative per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia, di cui all'art. 1, comma 1250, lettera e) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge n. 159/2023”*, nonché, per economie emerse in precedenti annualità, con riferimento ai Decreti di riparto (D.M. 30 aprile 2019, D.M. 14 maggio 2020, D.M. 24 giugno 2021 e D.M. 19 luglio 2022) delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia delle annualità 2019, 2020 e 2021, finalizzate con i Piani regionali di interventi a favore della famiglia delle medesime annualità, emana il presente avviso rivolto agli E.C.A.D. degli Ambiti Distrettuali Sociali. Il presente avviso è attuativo delle norme e dei provvedimenti sopra indicati e dei seguenti:

- l'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;
- l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del “Fondo per le politiche della famiglia” e, in particolare, il comma 1252 inerente alle modalità di riparto del predetto fondo;
- la D.G.R./C n. 314/C del 29 maggio 2025, che, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 95/1995, propone al Consiglio Regionale il Piano integrato degli interventi a favore della famiglia per l'anno 2024, (d'ora in avanti “Piano regionale”) in corso di ratifica da parte del Consiglio Regionale;
- l'Intesa sancita in Conferenza Unificata - Rep. atti n. 158/CU del 18 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” per l'anno 2024, Piano nazionale per la famiglia 2024, L.R. 2 maggio 1995, n. 95;
- il D.M. 23 dicembre 2024 “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024”, pubblicato in G.U. n. 51 del 03/03/2025, che determina la quota parte delle risorse del predetto Fondo destinata ad attività di competenza regionale e la ripartisce tra le Regioni, assegnando alla Regione Abruzzo € 703.142,16;
- il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027, approvato con l'Intesa, sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia 2025-2027, sancita in Conferenza unificata Rep. atti n. 28/CU del 27 marzo 2025;
- la L.R. 2 maggio 1995, n. 95 “Provvidenze in favore della famiglia” e, in particolare, l'art. 3 che demanda al Consiglio Regionale la programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia contestualizzata nel quadro della generale programmazione sociale regionale;
- il Piano Sociale regionale 2022/2024, approvato con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 63/2 del 24.2.2022 prorogato con L.R. n. 28 del 30 dicembre 2024 che pone l'obiettivo del rafforzamento dei Centri famiglia ad epilogo del percorso già intrapreso con i Piani per la famiglia di precedenti annualità per dotare gli Ambiti Distrettuali Sociali, nell'assetto definito dal Consiglio Regionale con Verbale n. 70/3 del 9 agosto 2016, di almeno un Centro dedicato alle famiglie;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”.

Art. 1

Macro aree ed Azioni del Piano regionale

Il piano regionale per la famiglia è strutturato dalle seguenti Macro aree ed azioni. Gli obiettivi specifici del Piano regionale sono strettamente connessi alle dinamiche intra-familiari e alla famiglia quale destinataria finale degli interventi locali.



Macro Area 1: Centri per la Famiglia e Consulori familiari.

Per la macro area Centri per la Famiglia e Consulori familiari le tipologie di azione/interventi, l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici nonché i risultati attesi, sono specificati nel *Piano operativo interventi regionali* programmati a valere dell'Intesa 158/CU del 18 dicembre 2024 (d'ora in avanti, "Piano operativo") quale allegato cui si rinvia in quanto specificazione tecnica dell'area in argomento del Piano regionale. Si rappresenta, pertanto, relativamente:

- ai Centri per la Famiglia, costituiti in 23 (su 24) negli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo a seguito di un percorso intrapreso da anni, il cui riferimento è il Modello di Centro elaborato dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali della famiglia teso al consolidamento dei Centri per la famiglia ed alla loro diffusione sul territorio nazionale tale da garantire una copertura uniforme sui territori regionali. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto 23.12.2024 P.d.C.M. Dipartimento per le Politiche della Famiglia, i medesimi Centri, sempre in attuazione dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge n. 159/2023, erogano, oltre ai servizi propri, anche:
 - a) servizi di alfabetizzazione delle famiglie sulla prevenzione e sugli effetti dell'assunzione di sostanze psicotrope, attraverso l'utilizzo dei materiali resi disponibili dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie;
- ai Consulori familiari, da considerarsi alternativi ai predetti Centri per i quali, nell'ambito delle specifiche competenze sociali, si fa riferimento ai servizi ed all'integrazione degli stessi indicati nel citato Modello di Centro.

Macro Area 2: Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali.

Le azioni promosse da questo intervento consistono in attività orientate al sostegno finanziario a favore delle famiglie in difficoltà economica. La Macroarea si suddivide in 3 specifiche azioni:

- Buoni servizio, ovvero sostegno economico alle famiglie in condizione di fragilità socio-economica o di isolamento sociale per la fruizione di servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (fino a 18 anni nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap o situazioni di particolare disagio) e per la fruizione di servizi per la cura e la custodia di anziani conviventi. Per servizi s'intendono: asili nido, servizi integrativi pubblici e privati, spazi gioco o ludoteche, doposcuola o centri studi, centri aggregativi per adolescenti, buoni servizio babysitter, servizi educativi in contesti familiari e domiciliari (come supporto a famiglie multiproblematiche e in presenza di disturbi psichiatrici), servizi di Outdoor Education e servizi specialistici e di supporto all'assistenza degli anziani.
- Buoni fornitura: a contrasto del caro-energia, per le utenze domestiche (energia elettrica e gas) è riconoscibile un rimborso delle spese già sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e parametrabile ai consumi medi di nuclei con analoghe caratteristiche dimensionali e tipologiche; per l'acquisto di beni di prima necessità per bambini o adolescenti fino al 16° anno d'età, per gestanti, padri o madri soli in situazione di disagio economico e famiglie multiproblematiche con figli in situazioni di difficoltà o di isolamento sociale; per l'acquisto di beni di prima necessità per anziani in carico delle famiglie e con le stesse conviventi.
- *Bonus nascita* quale sostegno economico da corrispondere alle famiglie per nuove nascite nell'anno 2024 o ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo di un minore. Il bonus non è applicabile ai residenti dei Comuni di cui all'Allegato A alla D.G.R. 21 febbraio 2023, n. 85 che hanno ricevuto l'assegno di natalità di cui all'art. 2 della L.R. 32/2021 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 2 Dotazione finanziaria del Piano

Il Piano regionale, nell'ottica dell'integrazione di risorse ed attività, è finanziato per complessivi € 1.168.731,45, come di seguito specificato:

a) € 743.142,16 da finalizzare alla valorizzazione del ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia ponendo a copertura di tali azioni:

- € 703.142,16 quale quota del Fondo statale per le politiche della famiglia 2024 assegnata alla Regione Abruzzo con il D.M. 23 dicembre 2024;
- € 40.000,00 quali risorse regionali di cui alla L.R. 2 maggio 1995, n. 95 previste nel bilancio del corrente esercizio 2025 e poste a co-finanziamento delle indicate risorse statali da ripartirsi in parti uguali, in favore degli ECAD n. 1 di L'Aquila e ECAD n. 3 di Avezzano con vincolo di destinazione per attività di collaborazione ai sensi del Codice del terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3.07.2017) con consultori familiari sociali privati non muniti di autorizzazione sanitaria già operanti nei rispettivi territori, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione degli interventi necessari ai bisogni da soddisfare;

b) € 425.589,29 da finalizzare ad uno o più azioni già previste nei Piani per la famiglia delle annualità 2019, 2020 e 2021 in ottemperanza ai rispettivi decreti ministeriali e precisamente:

- € 334.492,20 quali risorse regionali di cui alla L.R. 2 maggio 1995, n. 95 previste nel bilancio del corrente esercizio 2025;
- € 91.097,09 quali risorse statali derivate da economie maturate su precedenti piani regionali per la famiglia relativamente alle risorse di derivazione statale, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra specificato.

Macro Aree/Azioni	Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia - Anno 2024	Economie dal Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia	Fondo regionale L.R. n.95/1995 Anno 2024	TOTALE RISORSE
Macroarea 1 Centri per la famiglia: attività per il consolidamento e lo sviluppo dei Centri per le famiglie. Consultori familiari: attività per lo sviluppo dei consultori familiari nell'ambito delle specifiche competenze sociali.	€ 703.142,16		€ 40.000,00	€ 743.142,16
Macroarea 2 Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali: Sostegno finanziario alle famiglie in difficoltà: • buoni servizio • buoni fornitura • bonus nuovi nati		€ 91.097,09	€ 334.492,20	€ 425.589,29 (91.097,09 +334.492,20)
Totale risorse	€ 703.142,16	€ 91.097,09	€ 374.492,20	€ 1.168.731,45



Le risorse disponibili ed assegnabili a ciascun ECAD, distintamente per macro aree ed azioni sopra citate, e le relative fonti di finanziamento, sono riportate nella tabella a fondo pagina precedente (i valori sono espressi in euro).

Art. 3

Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze progettuali

I soggetti ammessi in via esclusiva alla presentazione di istanze progettuali in adesione al presente Avviso sono gli Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali (E.C.A.D.) della Regione Abruzzo. L' E.C.A.D. è titolare del finanziamento assegnato a seguito della procedura prevista dagli artt. 8 e 9 seguenti, nonché referente responsabile della realizzazione delle attività programmate e delle scelte progettuali.

Art. 4.

Programmazione di Ambito Distrettuale Sociale

Per ciascun Ambito Distrettuale Sociale, l'E.C.A.D. di riferimento può aderire al Piano regionale con una sola proposta progettuale (Piano operativo locale), coerente ad una o più delle esplicitate macro aree/azioni, da formulare e/o realizzare anche nelle previste forme di co-progettazione.

I rapporti discendenti dalle forme di co-progettazione restano ascritti ai predetti soggetti ed all' E.C.A.D. In merito alla destinazione delle risorse programmabili per macro aree/azioni si specifica che destinatari delle azioni poste in essere devono essere esclusivamente i componenti della famiglia anagrafica del territorio di riferimento di ciascun E.C.A.D. che, anche tenendo conto delle azioni e dei relativi risultati ottenuti nelle precedenti annualità, valuterà, in primis, le specifiche situazioni di bisogno, vulnerabilità o marginalità.

Con il Piano operativo locale gli E.C.A.D. programmano le azioni in adesione alle macro aree ed azioni indicate all'art. 2 del presente Avviso nel limite massimo delle risorse previste per i 24 Ambiti nella Tabella di riparto delle risorse. La Tabella è riportata in Appendice al presente Avviso.

Gli E.C.A.D. nel cui Ambito ricadono Comuni di cui all'allegato A alla D.G.R. n.11 del 25.1.2022 e all'allegato A alla D.G.R. n. 85 del 21 febbraio 2023, con la quale è stato aggiornato e approvato l'elenco dei piccoli Comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n.32/2021, programmano l'attività a favore della natalità esclusivamente per i residenti dei restanti Comuni dell'Ambito di riferimento.

I programmi dovranno essere realizzati in un arco temporale di 12 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di avvio delle attività, di cui al successivo art. 9 e, in particolare, gli ECAD dovranno assumere gli impegni di spesa entro otto mesi dalla data di inizio delle attività ed effettuare i pagamenti entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività, come rilevabile dal cronoprogramma.

Resta fermo l'avvio delle attività amministrative preordinate alla data di acquisizione del CUP da riportare nell'istanza di adesione al presente avviso.

Art. 5

Budget per Ambito Distrettuale Sociale

Il riparto delle risorse tra gli E.C.A.D. dei 24 Ambiti Distrettuali Sociali in relazione alle Macro Aree/Azioni del Piano regionale di cui alla predetta Tabella di riparto delle risorse, si fonda sui criteri previsti dal vigente Piano Sociale Regionale 2022 – 2024 per sostenere i Piani Distrettuali Sociali.



Tali criteri di riparto della complessiva dotazione finanziaria del Piano regionale stabiliscono le percentuali in riferimento ai dati ISTAT definitivi più recenti come si riporta di seguito:

- ☐ 60% - in proporzione diretta alla popolazione residente;
- ☐ 10% - in proporzione all'indice di dipendenza strutturale;
- ☐ 10% - in proporzione diretta al numero di anziani residenti (65 anni e oltre);
- ☐ 10% - in proporzione inversa alla densità demografica (residenti/Kmq);
- ☐ 10% - in proporzione diretta alla popolazione immigrata residente

Gli importi indicati nella Tabella di riparto delle risorse (si veda Appendice al presente Avviso), distintamente per Macro Aree/Azione e per ciascun E.C.A.D., rappresentano il limite massimo del finanziamento assegnabile in caso di corrispondente adesione, nei termini e modalità previsti, da parte degli E.C.A.D. degli Ambiti regionali.

Eventuali risorse derivanti da mancate adesioni al presente Avviso o successiva rinuncia a termini del successivo art. 9, da azioni non programmate o programmate in misura inferiore alle risorse ripartite o da esclusione di istanze per documentazione carente, non in linea con la programmazione regionale o fuori termine, restano nelle disponibilità della Regione e potranno essere oggetto di ulteriore riparto a favore degli ECAD aderenti al presente Avviso se non da erogare per casi eccezionali, valutabili singolarmente a seguito di apposita richiesta debitamente motivata.

Nei casi di superamento dei termini di pagamento, ivi compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 4, gli importi non spesi sono restituiti alla Regione entro i successivi 60 giorni decorrenti dall'ultimo termine utile, mediante versamento sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia – Sez. provinciale di L'Aquila – IBAN: IT52 E 01 0000 4306 TU 00000 27197 indicando nella causale di pagamento DPG023 e se le somme sono restituite ai sensi del finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia annualità 2024 per la Macroarea 1 o se sono restituite sulle economie di Fondi per le politiche della famiglia di precedenti annualità per la Macroarea 2.

Art. 6

Modalità e termine di presentazione delle istanze di adesione

La Domanda di adesione e il piano operativo locale di cui all'allegato B della determinazione DPG023/116 del 4 agosto 2025, debitamente redatti secondo il modello approvato e sottoscritti/firmati digitalmente dal Dirigente competente dell'ECAD o dal Rappresentante legale dell'E.C.A.D., deve essere trasmessa, entro e non oltre il 5 settembre 2025, a mezzo PEC esclusivamente al seguente indirizzo: dpg023@pec.regione.abruzzo.it indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **Avviso Piano Famiglia 2025 – Adesione**.

La Regione non è responsabile del mancato ricevimento, da parte degli E.C.A.D. aderenti, delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna.

L'invio, entro il termine sopra indicato, di un'ulteriore allegato B, annulla e sostituisce il precedente.

Art. 7

Cause di esclusione della domanda di adesione

Non sono ricevibili le istanze:

- inoltrate da soggetti diversi dagli E.C.A.D. o da E.C.A.D. per altro/i Ambito/i Distrettuale/i Sociale/i ovvero oltre il termine sopra indicato del 5 settembre 2025;



- inoltrate ad indirizzo diverso da quello indicato o prive della richiesta dicitura nell'oggetto della PEC di cui al precedente articolo 6;
- redatte su modello diverso dall'allegato B alla determinazione DPG023/116 del 4 agosto 2025, "Domanda di adesione e piano operativo";
- prive della sottoscrizione del Rappresentante legale o del Dirigente dell'E.C.A.D.

Non sono ammissibili le istanze:

- difforni dalle finalità declinate nelle macro aree ed azioni;
- richiedenti un finanziamento superiore agli importi indicati nella Tabella di riparto delle risorse
- non coerenti con le macro aree ed azioni di cui al presente avviso o carenti di CUP.

Art. 8

Procedura di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità

Il Direttore del Dipartimento Sociale Enti Locali Cultura – DPG o il Dirigente del Servizio competente (Servizio Tutela Sociale – famiglia DPG023) della Regione Abruzzo provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle istanze.

Il gruppo adempie alla verifica, nel rispetto del presente avviso, delle istanze e dei piani operativi presentati e comunica al Servizio competente i motivi di eventuali esclusioni, nonché, in caso di avanzo di risorse rispetto alla tabella riportata in appendice (come detto derivate da mancate adesioni, motivata esclusione di istanze, azioni non programmate o programmate in misura inferiore o altro), una possibile riprogrammazione di risorse, nel rispetto dei medesimi criteri di cui all'art. 5 ed a favore degli E.C.A.D. regolarmente aderenti, fino a concorrenza delle risorse poste a copertura del presente avviso.

Gli esiti del gruppo di lavoro, con l'eventuale riprogrammazione delle risorse finanziarie, sono approvati dal Servizio che provvede anche all'assegnazione definitiva delle stesse.

Art. 9

Termini e modalità del procedimento

Il Servizio competente della Regione provvede a notificare la determinazione di approvazione degli esiti di cui al precedente articolo con l'assegnazione definitiva a favore di ciascun E.C.A.D. ammesso, dandone comunicazione via pec agli stessi.

Le attività previste nei piani operativi locali devono essere avviate, e tale avvio deve essere formalmente comunicato dagli E.C.A.D. all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it, entro 10 giorni dalla data della notifica di avvenuta ammissione indicante il finanziamento definitivo concesso per ciascuna azione.

La mancata comunicazione di avvio delle attività sarà considerata rinuncia alla realizzazione di quanto programmato nei piani operativi locali, salvo motivata richiesta di proroga per un avvio oltre il termine specificato che, comunque, dovrà pervenire al predetto indirizzo PEC **entro 10 giorni** dalla data della notifica di avvenuta ammissione a finanziamento.

Dal recepimento delle comunicazioni di avvio delle attività, il Servizio competente provvede con propria determinazione, alla liquidazione della quota del programma finanziata con risorse regionali, pari a circa 35% delle risorse complessive, nonché di quota parte delle risorse di derivazione statale, fino al 50% delle



risorse complessivamente disponibili a seguito del trasferimento previsto dall'art. 2 del D.M. 23 dicembre 2024, con particolare riguardo ai commi 6, 9 10, 11, 12, 13 e 14

E' facoltà di ciascun E.C.A.D. richiedere un ulteriore quota di finanziamento, nella misura del 30% del contributo assegnato, dichiarando di aver provveduto all'emissione di mandati di pagamento per un importo almeno pari al 50% dell'anticipo introitato.

La restante quota a saldo sarà erogata a seguito di istruttoria della documentazione di cui al successivo articolo.

Art. 10 Rendicontazione

La spesa sostenuta per gli interventi realizzati, fermo restando i termini di realizzazione delle attività e di effettuazione dei pagamenti dalla data di conclusione delle stesse ivi compresa l'eventuale proroga, deve essere rendicontata dall'E.C.A.D. entro i successivi 30 giorni.

La rendicontazione deve tenere distinte le spese sostenute per le due macroaree in linea con il modello allegato B redatto in sede di programmazione e presentato in adesione al presente Avviso.

Detta rendicontazione è soggetta ad approvazione, mediante apposito atto del competente dirigente dell'E.C.A.D., unitamente ad una relazione finale degli interventi realizzati per ciascuna Macro area che motivi eventuali scostamenti dai dati previsionali, da trasmettere con l'attestazione che le spese rendicontate non sono state coperte da altre fonti di finanziamento nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

E' rendicontabile ogni spesa sostenuta in coerenza con le finalità del presente Avviso ad eccezione:

- di spese sostenute ante avvio delle attività progettate o spirato il termine previsto per la conclusione delle stesse;
- di spese per il personale in organico ovvero trasferito, distaccato, comandato da altri Enti e/o incaricato ai sensi dell'art. 110 del TUEL e s.m.i.;
- di oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale.

Il finanziamento concesso può, pertanto, essere rideterminato in relazione a spese non ammissibili, seppur sostenute e rendicontate, che resteranno a carico dell'E.C.A.D., così come l'intero finanziamento assentito ed erogato in caso di mancata presentazione della rendicontazione, in quanto fattispecie di inadempimento.

Art. 11 Controlli e Verifiche

La Regione si riserva di effettuare controlli allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Piano regionale di interventi a favore della famiglia per l'anno 2024.

L'E.C.A.D. si impegna a tal fine all'ottemperanza di tutte le disposizioni ad esso richieste in quanto adottate dalla Regione in attuazione del D.M. 23 dicembre 2024 e, in particolare:

- ☐ conservare la documentazione originale di spesa, distintamente per Azione, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo agli interventi finanziati;
- ☐ rendere disponibili o comunque trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute nonché ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- ☐ ottemperare al popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS).



Art. 12 Informativa

Il presente Avviso è redatto in conformità al Piano regionale approvato con DGR n. 314-C del 29/05/2025. Il provvedimento, unitamente ai relativi allegati, è reso disponibile sul sito istituzionale www.abruzzosociale.it ed è da intendersi pienamente ed incondizionatamente accettato con l'adesione mediante regolare trasmissione di domanda.

La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il DPG023 Servizio Tutela Sociale – Famiglia della Regione Abruzzo, DPG023002 Ufficio Famiglia con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara.